



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0002/CFA-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0131/CFA/2023-2024  
Registro procedimenti n. 0132/CFA/2023-2024

## LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

### SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Antonio Maria Marzocco - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sui reclami n. 0131/CFA/2023-2024 proposto dalla società Hellas Verona FC S.p.A. in data 6.05.2024 e n. 0132/CFA/2023-2024 proposto dall'Udinese Calcio SpA in data 6.05.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 33 del 29.04.2024;

relatore nella camera di consiglio del giorno 05.06.2024 il Cons. Antonio Maria Marzocco e, uditi l'Avv. Nicola Lombardi e il Dott. Paolo Lombardi per la società Hellas Verona e gli Avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini e Rolando Favella per la società Udinese Calcio;

all'esito dell'odierna udienza di discussione e dell'esame degli atti di causa, impregiudicata ogni pronuncia di rito o di merito, anche con riferimento alla eccezione di prescrizione o decadenza, la Corte richiede alla Udinese Calcio S.p.A. di voler dettagliare in un'apposita memoria le ragioni e gli specifici atti sulla cui base, sia nel reclamo del 6 maggio 2024 (pp. 10 e 11), sia nella memoria del 31 maggio 2024 (pp. 3 e 5), ha individuato le percentuali da applicare ed i conseguenti conteggi nei modi di seguito testualmente riportati:

- a) «*come si evince dal player's passport di Barak (doc. 8), la percentuale corretta è il 4,76%, essendo la residua quota spettante a Udinese come club formatore*» (p. 10 del reclamo; p. 3 della memoria);
- b) «*dalla somma di 15.242,50 va dedotto il 46,40%, ovvero sia la percentuale di contributo di solidarietà riferita al pagamento di Euro 3.300.000,00 nella stagione sportiva 2022/2023 (...)*» (p. 10 del reclamo);
- c) «*(...) la sola quota di tale ultima somma riferibile al FC Sellier Bellot & Vlasim, 8,71%, pari dunque ad Euro 2.072,98 (...)*» (p. 11 del reclamo; p. 3 della memoria);
- d) «*Si specifica, infine, che la richiesta di riconteggio (capitolo 3 del Reclamo), ovvero sia l'applicazione della percentuale corretta rispetto a quella flat del 5%, in caso di accoglimento del reclamo di controparte riguardi tutte le somme accertate come dovute da Udinese a Hellas Verona come contributo di solidarietà (o come rimborso dello stesso)*» (p. 5 della memoria).

Si stabilisce, quale termine per il deposito da parte della Udinese Calcio S.p.A. della memoria indicata, il giorno 13 giugno 2024, fissando il termine del giorno 21 giugno 2024 per il deposito dell'eventuale memoria di replica da parte della Hellas Verona FC S.p.A..

Il Collegio fissa l'udienza per la discussione dei reclami al 2 luglio 2024, ore 11:00.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Antonio Maria Marzocco

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce